Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
7497 R1	21 marzo 2018	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione
sul messaggio 6 febbraio 2018 concernente la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) concernente l'abolizione dei giudici supplenti in materia civile e amministrativa presso il Tribunale di appello

I. INTRODUZIONE

In Ticino la figura del giudice supplente è prevista da decenni e sancita da ultimo, a far tempo dal 2014, dall'art. 42 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG). Sui cenni storici[1] e l'impiego negli anni dei giudici supplenti si rinvia ai Messaggi sul tema[2], nonché ai recenti Rapporti della deputata Aldi e del deputato Agustoni[3] alla base della decisione parlamentare, cui dà seguito il Governo con il presente Messaggio governativo.

Infatti, nella seduta XXX, il 23 gennaio 2018, con 45 voti favorevoli, 34 contrari e 3 astenuti, il Gran Consiglio ha approvato le conclusioni del rapporto di maggioranza[4] poc'anzi citato, accogliendo il principio dell'iniziativa generica risalente al 2014 della deputata Michela Delcò Petralli, volta ad abolire la figura del giudice supplente in materia civile e amministrativa al Tribunale di appello.

Il Governo, con il Messaggio in disamina, sottopone al Parlamento il decreto di legge, con prospettata entrata in vigore al 1° giugno 2018, atto a mantenere la figura del giudice supplente in ambito penale e, dando seguito alla decisione del Legislativo, a modificare la LOG in punto ai giudici supplenti delle altre Camere.

Si ricorda che i giudici ordinari del Tribunale di appello (27) sono stati eletti dal Gran Consiglio nella precitata seduta di gennaio per il periodo 1° giugno 2018 - 31 maggio 2028 (concorso n. 5/17), mentre per quanto attiene ai giudici supplenti, come detto, è stata parzialmente accolta l'iniziativa generica volta a mantenerne la figura solo in ambito penale.

Utile tenere presente che il concorso per i giudici supplenti (6/17), si è chiuso lo scorso 3 luglio e che il Rapporto dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio sui candidati all'elezione di giudice supplente, verosimilmente da attuarsi nella seduta del prossimo mese di maggio, è tuttora atteso.

---

1 In breve: 4 inizialmente, 6 giudici supplenti dal 1966, dopo il 1990 12 e poi 27 giudici supplenti dal 2014; impegno finanziario variabile, circa mezzo milione di franchi negli ultimi anni (2015: 550'000; 2016: 630'000; 2017: 472'000)

2 In particolare Messaggio 6532 del 2011 evaso nel 2014, oltre al presente Messaggio governativo (pag. 1 e segg.)

3 Rapporto di maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati di data 20 dicembre 2017, relatrice Sabrina Aldi; Rapporto di minoranza di data 10 gennaio 2018, relatore Maurizio Agustoni

4 Rapporto di maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati di data 20 dicembre 2018, relatrice Sabrina Aldi, pag. 3

La Commissione, come spiegato in seguito, ha già chiesto all'Ufficio presidenziale di verificare presso i candidati alla carica di giudice supplente chi mantiene la propria disponibilità, conto tenuto dell'elezione solo in ambito penale (TP e CARP), e reitera la richiesta con il presente Rapporto, affinché al più presto sia annotato nero su bianco che si può procedere nel rispetto del concorso già chiuso, della decisione parlamentare di gennaio 2018 e – se così statuirà il Gran Consiglio – del decreto legislativo allegato al presente rapporto con immediata entrata in vigore.

Per il resto, come detto, e come corretto, la competenza decisionale è altrove, e il Dipartimento delle Istituzioni non manca di sottolinearlo. In questa sede, la maggioranza della Commissione della legislazione si permette unicamente di ricordare che l'alta vigilanza, anche sui tribunali, è affidata proprio al Parlamento, che può e deve esercitarla, laddove necessario, secondo i principi di legalità, conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, efficacia ed economicità[5]. Di conseguenza, al di là dell'approvazione della modifica legislativa (e di future riorganizzazioni che pure necessiterebbero l'iter parlamentare), quanto attiene all'organizzazione e all'amministrazione della giustizia è nelle mani del Governo e delle autorità interessate.

II. ATTI PARLAMENTARI

Per quanto attiene agli atti parlamentari proposti sul tema[6] ci si permette di rinviare al testo del Messaggio governativo (pagg. 1-3), dovendo qui ricordare che, nonostante l'importanza del tema e il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'iniziativa – ancorché generica – l'Esecutivo non ha precedentemente e compiutamente preso posizione se non a seguito dei lavori della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati, che l'ha reso partecipe già da settembre/ottobre 2017 delle valutazioni commissionali, sfociate nei citati rapporti di maggioranza (Aldi) del 20 dicembre 2017 e di minoranza (Agustoni) del 10 gennaio 2018.

Ci si permette qui di richiamare i lavori commissionali di cui trattasi, per altro oggetto della Risoluzione governativa 9 gennaio 2018.

III. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

L'Esecutivo cantonale, preso atto della decisione del Legislativo dello scorso 23 gennaio u.s., ha emanato il Messaggio 6 febbraio 2018, nel quale attesta di aver esperito una consultazione (pag. 4 in alto) sulla base del cui esito – si presume – si determina nel citato Messaggio.

La Commissione ha chiesto al Governo di metterle a disposizione il dossier della consultazione[7], che, purtroppo, non è pervenuto, come non sono giunte le spiegazioni a complemento richieste, neanche dopo sollecito. Ora, non vi è chi non veda come la mancata presentazione di una soluzione globale da parte del Governo sia quanto meno discutibile, a maggior ragione dopo il grido di allarme degli ultimi mesi, per non dire anni. Infatti, nella RG 9 gennaio 2018, il Governo riteneva indispensabile *«un'analisi completa*

---

5 Artt. 75 e segg. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.
6 Calastri / Caimi 2009; Delcò Petralli e cofirmatari 2014.
7 Lettera della Commissione del 7 febbraio 2018, risposta del 20 febbraio 2018.

circostanziata e approfondita sull'efficienza e l'efficacia dell'insieme dei 27 giudici supplenti in carica dal 2015» prima di rinunciarvi.

Come che sia, durante i lavori commissionali è stato possibile analizzare sì criticamente il Messaggio in disamina, ma anche trovare e proporre una soluzione condivisa, e giudicata dalla maggioranza più completa e adatta alla soluzione della situazione, quanto meno temporaneamente.

Si anticipa sin d'ora che il Consiglio di Stato è di principio d'accordo con le modifiche discusse e decise dalla Commissione e, di conseguenza, con il decreto annesso al presente rapporto. Come detto, lo status quo verrebbe comunque meno al prossimo 31 maggio, è pertanto centrale una strada alternativa da percorrere insieme, tracciata immediatamente anche se non con la presunzione sia definitiva. Secondo la proposta commissionale dovranno necessariamente essere attuate ulteriori modifiche della LOG nel corso del prossimo anno e, sulla scorta della valutazione ancora in corso, non si esclude che per una precisa Autorità la soluzione migliore sia quella del Giudice supplente, che, all'occorrenza, potrà essere (re)introdotta.

IV. PARERE DEL TRIBUNALE DI APPELLO

Già nello scritto 31 marzo 2017 il Presidente del Tribunale di appello scriveva che la prestazione fornita dai giudici supplenti era "indispensabile" al buon funzionamento della giustizia. Bene, peccato che nulla – leggasi nulla – è pervenuto sui banchi di chicchessia al fine di trovare soluzioni alternative, più o meno condivise.

In un Cantone che ama incaricare gruppi di lavoro ma non vuole altrettanto bene a risultati tangibili, concreti e migliorativi, fa specie leggere che la decisione del Parlamento di gennaio 2018 sarebbe *«affrettata e inutilmente estrema»*[8].

►*Affrettata?*

L'iniziativa risale al 2014, la Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati si è chinata in più sedute sul tema e, in particolare nel corso del 2017, più volte si è interfacciata con il Tribunale di appello, come pure con il Governo, senza sottacere la volontà della maggioranza di rinunciare alla figura dei giudici supplenti, fatta eccezione per l'ambito penale.

►*Estrema?*

Lo stesso Presidente del Tribunale di appello, nel già citato scritto del 31 marzo 2017, aveva testualmente asserito che *«la soluzione migliore, già adottata da alcuni presidenti di Camera, appare essere quella di potenziare il Tribunale mediante l'assunzione di nuovi vicecancellieri»* e non, appunto, quella di impiegare sine die i giudici supplenti, che, come detto, sono conosciuti dal nostro sistema giudiziario da decenni e non hanno potuto – secondo le stesse autorità – risolvere il problema della mole di lavoro o superare altre difficoltà strutturali.

Il tema per altro è stato nuovamente discusso di recente[9] in occasione di una riunione in Commissione della legislazione con una delegazione del Tribunale di appello, senza però

[8] Matteo Cassina, Presidente del Tribunale di appello, RSI 28 gennaio 2018.
[9] Incontro 31 gennaio 2018.

che fosse possibile fare passi avanti, se non concordare – evidentemente – sulla necessità di garantire continuità al primo e al secondo grado in ambito penale.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha trasmesso alla Commissione della legislazione l'ultima presa di posizione del Tribunale di appello[10] alla sua attenzione[11], che affermava, in buona sostanza, di attendere la decisione parlamentare prima di formulare richieste circostanziate.

La Commissione della legislazione intendeva attuare l'iniziativa generica accolta dal plenum lo scorso gennaio (e secondo l'indirizzo noto da mesi) sulla scorta delle richieste delle Autorità interessate, per rispondere al meglio alle esigenze espresse dagli stessi addetti ai lavori in seno al Tribunale d'appello. Preso atto che a oggi, 21 marzo 2018, non è dato sapere come questi ultimi intendano organizzarsi al loro interno, e dovendo necessariamente procedere nei propri incombenti, la maggioranza si è vieppiù convinta sia dell'opportunità di un decreto urgente, sia di dare fiducia al Dipartimento secondo le indicazioni fornite direttamente dal Consigliere di Stato Gobbi con comunicazione 7 marzo, e meglio:

- presentazione in tempi celeri (validità del decreto legislativo urgente 12 mesi) di un nuovo Messaggio per la modifica della LOG e di altre leggi, per attuare le riforme ritenute da più parti urgenti. In particolare:
- riesame delle competenze dei Giudici dei provvedimenti coercitivi inerenti le attività precedentemente svolte dall'allora Sezione esecuzioni delle pene e delle misure, quale autorità amministrativa (modifica LEPEM);
- delega ai Segretari giudiziali del Ministero pubblico della trattazione dei casi contravvenzionali/bagatella;
- valutazione della dotazione di Giudici ordinari, rispettivamente di ulteriori Giudici supplenti, per quelle camere (non del diritto penale), che palesano la necessità di potenziamento per far fronte alle attuali e future attività (Tribunale amministrativo, Camera di protezione, ecc.).

Si segnala che è su espressa richiesta della Commissione l'introduzione già in questa fase della valutazione delle necessità dell'Ufficio dei Giudici dei provvedimenti coercitivi. Come noto, nella seduta del 22 gennaio 2018 il Parlamento ha deciso di ridurre l'organico dell'Ufficio in questione, con l'accordo della stessa Autorità e, per altro, con ratifica a posteriori anche del voto popolare. La riduzione era volta anche ad un ridimensionamento di competenze – amministrative – che, ad oggi, ancora non è avvenuto e nonostante l'Ufficio abbia ampiamente dimostrato il sovraccarico e il rischio di non potersi occupare convenientemente di aspetti prioritari (ricordiamoci che questi Magistrati decidono della conferma di privazione della libertà proposta dal Procuratore pubblico, per fare un esempio su tutti).

Questo rapporto, questa valutazione e quella che ne seguirà rappresentano l'occasione di rispettare l'impegno preso con questo centrale Ufficio giudiziario, che nel solco di misure di risparmio ha fatto la sua parte aderendo alla rinuncia di un giudice (su 4, non su 40!), ma con l'espresso accordo di una riduzione di compiti amministrativi che – oggettivamente – devono e possono essere eseguiti da altri funzionari dello Stato.

---

[10] Scritto 12 marzo 2018 del TA al CdS.
[11] Scritto 20 febbraio del CdS al TA.

V. PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione della legislazione, per altro parzialmente composta da membri della Commissione speciale per la procedura di elezioni dei magistrati, ha preso conoscenza nella seduta del 7 febbraio 2018 del Messaggio governativo che qui ci occupa, che data del 6 febbraio, assegnatole direttamente per evasione urgente dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

La Commissione ne ha discusso nella medesima seduta, ha nominato la relatrice e, sempre quello stesso giorno, ha inviato una missiva al Governo[12] e una all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio[13] per ricevere quanto necessario per procedere nei suoi incombenti. La settimana successiva, ancorché non avesse avuto luogo seduta alcuna (vacanze di Carnevale), è stata redatta una prima bozza di Rapporto, destinata ad essere completata con l'evasione delle richieste di cui sopra. Purtroppo, in data 19 febbraio nulla era ancora giunto in risposta e, anche dopo i solleciti della Commissione, sono pervenute unicamente comunicazioni a mezzo posta elettronica.

Nondimeno, nella breve seduta commissionale del 21 febbraio 2018, grazie all'audizione dell'on. Consigliere di Stato Zali in sostituzione del collega d'Esecutivo Gobbi e in rappresentanza del Governo, è stato possibile concordare una procedura condivisa al fine di – sempre in caso di accoglimento del presente Rapporto – evitare impasse, seconde letture o altri impedimenti alla continuità dell'attività giusdicente in primo e secondo grado penale a far tempo dal 1° giugno 2018, ossia alla scadenza della carica dei giudici supplenti attuali[14]. In data 22 febbraio è inoltre stato possibile un colloquio (della sola relatrice) direttamente con l'on. Consigliere di Stato Gobbi, al fine di cercare e trovare un punto di incontro sugli aspetti centrali, tra cui l'entrata in vigore del nuovo assetto normativo.

Inoltre, in data 26 febbraio 2018, è pure stata evasa per iscritto, con una nota del consulente giuridico del Consiglio di Stato Francesco Catenazzi, la questione a sapere se e come in questo caso fosse possibile procedere per via urgente e ovviando alla referendabilità.

La Commissione della legislazione nella prima seduta utile, ossia il 7 marzo 2018, ha discusso ampiamente del tema e dell'opportunità di sottoporre al plenum del Gran Consiglio un decreto legislativo urgente, come suggerito dallo stesso Dipartimento, e, già nella successiva seduta[15], ha concluso per la sottoscrizione del presente rapporto in tal senso.

Pertanto, con i materiali a disposizione e confidando nel lavoro in corso dell'Ufficio presidenziale e negli impegni che si è già assunto e ancora si assumerà il Governo in aula, la Commissione della legislazione ha concluso i suoi lavori in poche settimane, nel rispetto delle scadenze di cui si è detto, seppur non propriamente agevolata dalla tuttora mancante visione di insieme e dal fatto che il Tribunale di appello – per certi versi anche comprensibilmente – piuttosto che coadiuvare la Commissione nel cambiamento già deciso dal Parlamento, sembra preferire tout court lo status quo.

---

[12] Lettera della Commissione della legislazione 7 febbraio 2018 al Governo.

[13] Lettera della Commissione della legislazione 7 febbraio 2018 all'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio.

[14] Mentre si ricorda qui che il problema per i giudici ordinari, la cui carica pure scade il 31 maggio 2018, non si pone, poiché sono già stati eletti nella sessione parlamentare di gennaio 2018 a far tempo dal 1° giugno, appunto.

[15] 21 marzo 2018.

La Commissione della legislazione ha fatto proprie sia le riflessioni sia le preoccupazioni espresse dalla Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati prima e del plenum del Gran Consiglio poi quo al buon funzionamento della giustizia. In effetti, al di là della bontà della figura del giudice supplente, quindi delle posizioni della maggioranza e della minoranza, dai Rapporti così come dal dibattito parlamentare, è emersa chiaramente la questione a sapere se e come il Dipartimento delle Istituzioni, d'intesa con il Tribunale di appello e sentito il Consiglio della magistratura, avrebbe "sostituito" i giudici supplenti per garantire la continuità dell'attività.

Purtroppo, nonostante i contesti "preoccupanti" rilevati dal Consiglio della Magistratura già nel Rendiconto 2016, ad oggi, nel febbraio 2018, il Governo scrive nel suo Messaggio che (ancora) "sta monitorando la situazione", mettendo già le mani avanti in merito a difficoltà che – pare – pure saranno riscontrabili nel Rendiconto 2017, a breve disponibile, senza però ancora fornire una risposta sulle modalità di intervento. Vero è anche che – ancora con scritto 12 marzo 2018 – il Tribunale di appello non circostanzia le proprie richieste di dotazione, preferendo attendere la prossima decisione parlamentare e, in seguito, essere coinvolto dal DI per la valutazione d'insieme.

Considerata la scadenza decennale della carica il prossimo 31 maggio, ben venga la soluzione proposta dalla maggioranza – e che trova concorde lo stesso Governo – e che, di fatto, impone al potere giudiziario e a quello esecutivo di cambiare passo e di trovare finalmente soluzioni adeguate a situazioni – a mente delle stesse autorità – croniche.

Da anni, infatti, nei Rendiconti del Consiglio della Magistratura si legge della preoccupazione crescente per una Camera piuttosto che per un'altra del Tribunale di appello, vuoi per la mole di lavoro (nuovi incarti in entrata), vuoi per il tasso di evasione. Da anni, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, gli addetti ai lavori lamentano poi strumenti inadeguati, problemi logistici, difficoltà di ogni genere.

Come emerso nel dibattito parlamentare lo scorso gennaio, quanto meno secondo la maggioranza del Parlamento, i giudici supplenti sono la risposta sbagliata a una domanda giusta: come rendere flessibile la gestione dei tribunali, vale a dire adattarla alle variazioni del volume e della tipologia di lavoro a fronte della rigidità del numero e dell'assegnazione dei giudici.

Sempre in occasione del dibattito parlamentare di cui si è detto, sono emerse anche proposte, non solo preoccupazioni. È stato evidenziato come si debba quanto prima procedere alla razionalizzazione e digitalizzazione del lavoro dei tribunali e dei giudici, ma anche il dialogo proattivo tra istanze successive. Meglio definire prima degli standard condivisi che non passare da procedure di ricorso successivamente: quali sono le attese? Come è richiesto un determinato adempimento? Come gestire i passaggi critici? Un'altra proposta è stata quella – tuttora attuale – di creare un pool di personale con formazione giuridica a disposizione di questo o quel tribunale, da gestire con flessibilità e solidarietà tra le varie Corti, non con perimetri fissi e logiche corporative. Non Corti o Istanze come mondi, come orticelli per sé stanti, ma Corti o Istanze come elementi solidali tra loro. Inoltre, a fronte proprio dell'aumento di litigiosità di questo Cantone e del conseguente incremento di pendenze in entrata e dunque di giacenze dei Tribunali, un'altra proposta da considerare, pure già avanzata nel medesimo dibattito parlamentare, concerne il rafforzamento delle procedure di conciliazione, in particolare in ambito civile e penale. La conciliazione non come "passaggio obbligato" ma come "passaggio utile".

Nel rispetto della separazione dei poteri, la maggioranza Commissione della legislazione non può che limitarsi a raccomandare un pronto e risolutivo intervento, in particolare in seno al Tribunale di appello per garantire risorse e strumenti necessari (se e dove) alla corretta amministrazione della giustizia.

Forse, togliere, per una volta, equivale a dare. Dare l'occasione di verificare attentamente dove e quali risorse sono necessarie alla corretta amministrazione della giustizia, senza limitarsi a rendiconti meramente quantitativi, introducendo dunque sistemi di valutazione qualitativa del lavoro prestato, e attuando – finalmente! – quelle riforme al sistema giudiziario ticinese che è vetusto come i suoi stabili, isolato come le sue banche dati informatiche e incollato all'adagio "si è sempre fatto così". I Magistrati del Canton Ticino e tutti i collaboratori del sistema giustizia meritano queste valutazioni e le conseguenti riforme, per valorizzare l'impegno e rendere l'attività – invero difficile – più attrattiva, su tutti i fronti.

I firmatari del presente rapporto – dando seguito alla decisione dell'Esecutivo dello scorso mese di gennaio – invitano pertanto il Parlamento ad approvare il disegno di legge allegato al presente Rapporto, che permette al primo e al secondo grado di giudizio in ambito penale di continuare tempestivamente la propria attività senza pregiudizio alcuno.

In merito, giova ricordare che, da anni, in ambito penale, è possibile profittare dei giudici supplenti per completare le Corti giudicanti, senza incorrere in potenziali rischi di conflitto di interesse o di inopportunità, poiché – per legge (art. 52 cpv. 3 LOG) – è sancito il divieto per i suddetti giudici di esercitare l'attività forense nel campo del diritto penale (in tutte le sue sfaccettature, compreso il patrocinio delle vittime, degli accusatori privati), così come per i colleghi del medesimo studio legale.

Per tutti questi motivi, la Commissione propone le modifiche della LOG in dettaglio al considerando VIII e esposte nell'allegato al presente rapporto in via schematica riassuntiva.

VI. ENTRATA IN VIGORE – URGENZA E REFERENDABILITÀ

Come annotato dal consulente giuridico Catenazzi, gli atti legislativi devono di principio, prima della loro entrata in vigore, essere sottoposti a referendum facoltativo: la procedura prescrive la pubblicazione dell'atto nel Foglio ufficiale con l'indicazione della data di scadenza del termine di referendum di quarantacinque giorni (art. 42 Costituzione cantonale). Solo trascorso tale termine senza che sia stata promossa una domanda di referendum (o nel caso il testo sia stato accolto in votazione popolare), il testo legislativo può essere pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, con la fissazione della data di entrata in vigore (art. 70 cpv. 1 LGC: "Le leggi e i decreti soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi.").

I termini di ricorso invece non influiscono sulla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi né sulla fissazione della data di entrata in vigore: anzi, il termine di ricorso al Tribunale federale non parte dalla pubblicazione dell'atto nel Foglio ufficiale ma da quella nel Bollettino ufficiale delle leggi. L'atto legislativo può entrare in vigore prima della scadenza del termine di ricorso: questo è quello che accade regolarmente con ogni atto in

cui figura l'indicazione che esso "entra in vigore immediatamente". Sarà semmai il Tribunale federale a decidere se conferire l'effetto sospensivo al ricorso[16] o se negarlo[17].

Nel caso di urgenza, la Costituzione cantonale prevede la possibilità di togliere la clausola di referendum. Tale facoltà è sancita nell'articolo 43 della Costituzione cantonale ed è subordinata ad alcune condizioni.

Questi atti, che sono adottati nella forma del decreto legislativo urgente (art. 65 cpv. 1 lett. c LGC), entrano in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi, che può essere effettuata subito dopo la decisione parlamentare. Le condizioni e i limiti di questa possibilità sono indicati nell'articolo 43 Cost. cant. e nell'articolo 71 LGC: il decreto legislativo urgente deve essere adottato con la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio; ha una durata massima di un anno, trascorso il quale decade; non può essere rinnovato con la procedura di urgenza[18].

In questa ipotesi, il disegno di legge è formulato in modo simile a quello delle modifiche legislative ordinarie, tranne che nel titolo dove si indica che si tratta di un decreto legislativo urgente ("Decreto legislativo urgente concernente la modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria") e nelle clausole finali ("Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il decreto legislativo entra in vigore il 1° giugno 2018 e decade il 31 maggio 2019."). In altre parole, basta integrare queste indicazioni nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7497 del 6 febbraio 2018 che riduce il numero dei giudici di appello supplenti.

Evidentemente, nel corso dell'anno in cui vige la soluzione transitoria occorrerà fare in modo che il Parlamento renda definitive le nuove disposizioni mediante la modifica della legge con le procedure ordinarie, affinché alla scadenza dell'anno di validità del decreto legislativo urgente non si torni alla situazione precedente.

Questo lasso di tempo permette al Governo e alle Autorità coinvolte di fare le opportune valutazioni e giungere, quanto pima, con proposte concrete, al fin di modificare opportunamente la LOG, laddove necessario.

VII. BASE LEGALE ATTUALE (EVIDENZIATI GLI ASPETTI SUI SUPPLENTI)

Capitolo IV - **Tribunale di appello**

Sezione 1 - **Organizzazione**

Composizione

Art. 42 [1]Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 27 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

a) la Sezione di diritto civile;
b) la Sezione di diritto pubblico;
c) il Tribunale penale cantonale.

[16] A titolo di esempio, ricorso del 2010 contro la LFid, effetto sospensivo accolto

[17] Due esempi recenti nel 2016, contro la LOrP e la LDiss

[18] Si ricorda per facilità di comprensione che la clausola d'urgenza è stata chiesta per esempio con il messaggio n. 6427 del 1° dicembre 2010 riguardante gli assessori-giurati, con il messaggio n. 6498 del 25 maggio 2011 sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale e con il messaggio n. 6714 del 28 novembre 2012 in materia di organizzazione delle autorità di protezione.

[2]I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

[3]Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale e la Camera per l'avvocatura e per il notariato.

[4]Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, che assumono le funzioni a contare dal 1° di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

[5]Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:
a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;
b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni, di cui almeno sei al Tribunale penale cantonale e almeno sei alla Corte di appello e di revisione penale.

[6]Quando le circostanze lo richiedono o nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte al carico di lavoro, all'interno delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ogni giudice collabora con le Camere di cui non è membro.

[7]In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole Sezioni o Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.

[8]A dipendenza delle necessità del tribunale, il Gran Consiglio può rinunciare ad avviare la procedura di elezione di giudici supplenti.

Giudici supplenti ordinari supplementari

Art. 44 I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l'art. 21.

Supplenza
a) ordinaria

Art. 45 [1]Fatta eccezione del Tribunale penale cantonale, in mancanza di uno o più giudici ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i supplenti attribuiti alla Sezione e in mancanza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.

[2]In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.

[3]In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.

[4]In mancanza di uno o più membri, la Camera per l'avvocatura e per il notariato si completa a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente con altri membri del Tribunale di appello.

Sezione 4 - **Tribunale penale cantonale**

Composizione e competenze

Art. 50 [1]Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali, è composto di quattro giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

[2]La Corte delle assise criminali giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP

o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

[3]La Corte delle assise criminali giudica nella composizione di tre giudici del Tribunale penale cantonale e di quattro assessori-giurati, riservato l'articolo 61.

[4]La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

[5]La Corte delle assise correzionali giudica inoltre:
a. i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);
b. sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico (art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007).

Supplenza

Art. 52 [1]In caso di ricusazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, chi dirige il procedimento designa i sostituti tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.

[2]Se occorrono giudici supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Corte dei reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.

[3]I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.

Sezione 6 - **Corte di appello e di revisione penale73**

Composizione e competenze

Art. 63 [1]La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello e giudica:
a. gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b. le domande di revisione.

[2]Essa giudica nella composizione di tre giudici.

[3]La Corte di appello e di revisione penale giudica nella composizione di tre giudici e quattro assessori-giurati nei casi in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata da una corte con la partecipazione di assessori-giurati.

[4]Il cpv. 3 è inapplicabile nei casi contemplati dall'art. 406 cpv. 1 lettere b, c e d CPP.

[5]Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni sulla partecipazione degli assessori-giurati riguardanti la procedura giudiziaria di primo grado.

[6]Chi dirige il procedimento può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.

VIII. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto suesposto la maggioranza della Commissione della legislazione invita:

- il Gran Consiglio ad approvare il Messaggio n. 7497, con le precisazioni indicate nel presente rapporto, in particolare approvando il decreto legislativo urgente annesso al presente rapporto;
- l'Ufficio presidenziale a verificare quanto prima se i candidati alla carica di Giudice supplente che hanno postulato secondo il bando 6/17 sono disponibili per il solo ambito penale, presentando quanto prima il proprio rapporto ai fini di procedere unicamente all'elezione dei 16 giudici supplenti di primo e secondo grado penale;
- il Governo, e in particolare il Dipartimento delle Istituzioni – in attesa della riforma completa "Giustizia 2018" – a presentare quanto prima un Messaggio all'attenzione del Parlamento che risponda alle questioni aperte sia presso il Tribunale d'appello in relazione ai Giudici supplenti, sia presso altre Autorità giudiziarie, in particolare l'Ufficio dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, secondo le necessità e per il buon funzionamento della giustizia.

Per la maggioranza della Commissione legislazione:

Natalia Ferrara, relatrice
Aldi - Delcò Petralli - Filippini - Galusero -
Giudici - Minotti - Rückert - Viscardi

Allegato - Tabella comparativa

LOG (testo in vigore)	LOG (proposta del CdS)	LOG (proposta commissionale)
Composizione **Art. 42** [1]Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 27 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni: a) la Sezione di diritto civile; b) la Sezione di diritto pubblico; c) il Tribunale penale cantonale. ... [5]Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello: a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere; b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni, di cui almeno sei al Tribunale penale cantonale e almeno sei alla Corte di appello e di revisione penale.	**Art. 42 cpv. 1 e 5** [1]Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni: a) la Sezione di diritto civile; b) la Sezione di diritto pubblico; c) il Tribunale penale cantonale. ... [5]Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello: a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere; b) attribuisce otto giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e otto alla Corte di appello e di revisione penale.	**Composizione** **Art. 42 cpv. 1 e 5** [1]Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni: a) la Sezione di diritto civile; b) la Sezione di diritto pubblico; c) il Tribunale penale cantonale. ... [3]Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale, la Commissione per l'avvocatura e la Commissione per il notariato. ... [5]Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello: a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere; b) attribuisce otto giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e otto alla Corte di appello e di revisione penale.
		Giudici supplenti ordinari supplementari **Art. 44 cpv. 2 (nuovo)** [2]Essi sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'art. 52 cpv. 3; pertanto è fatto loro divieto di esercitare l'attività forense nel medesimo campo di attività di quella giusdicente; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione.
Supplenza a) ordinaria **Art. 45** [1]Fatta eccezione del Tribunale penale cantonale, in mancanza di uno o più giudici ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i supplenti attribuiti alla Sezione e in mancanza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.	**Art. 45 cpv. 1** [1]In mancanza di uno o più giudici, ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i membri dell'altra Sezione. Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i supplenti loro attribuiti, ove ciò non sia fattibile,	**Supplenza a) ordinaria** **Art. 45** [1]Ogni Camera del Tribunale di appello si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con membri di un'altra Sezione.

[2]In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione. [3]In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.	con i membri di altra Sezione, esclusa essendo la presenza di membri dell'uno nell'altra e viceversa.	[2]Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i giudici supplenti loro attribuiti secondo l'art. 42 cpv. 5 lit. b; ove ciò non sia fattibile, si completano con membri di un'altra Sezione. [3]In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione. [4]In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.
Supplenza **Art. 52** [3]I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.	**Art. 52 cpv. 3** [3]I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.	**Supplenza** **Art. 52 cpv. 3** [3]I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.
		Norme finali (nuovo) **Art. XX** Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il decreto legislativo entra in vigore il 1° giugno 2018 e decade il 31 maggio 2019.

Proposta della maggioranza della Commissione della legislazione[19]

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

concernente la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 febbraio 2018 n. 7497 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 21 marzo 2018 n. 7497 R1 della Commissione della legislazione;
- considerati l'art. 43 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli art. 65 cpv. 1 lett. c) e 71 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015,

d e c r e t a :

I.
La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modifica come segue:

Art. 42 cpv. 1, 3 e 5 lett. b)

Composizione

[1]Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

a) la Sezione di diritto civile;
b) la Sezione di diritto pubblico;
c) il Tribunale penale cantonale.

[3]Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale, la Commissione per l'avvocatura e la Commissione per il notariato.

[5]Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:

…

b) attribuisce 8 giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri 8 alla Corte di appello e di revisione penale.

[19] Aggiornamento e completamento della proposta governativa (cfr. Messaggio, pag. 7), a seguito delle risultanze commissionali e con l'accordo di principio del DI.

Art. 44 cpv. 2 nuovo

Giudici supplenti ordinari supplementari

[2]Essi sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'art. 52 cpv. 3; pertanto è fatto loro divieto di esercitare l'attività forense nel medesimo campo di attività di quella giusdicente; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione.

Art. 45

Supplenza a) ordinaria

[1]Ogni Camera del Tribunale di appello si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con membri di un'altra Sezione.

[2]Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i giudici supplenti loro attribuiti secondo l'art. 42 cpv. 5 lit. b; ove ciò non sia fattibile, si completano con membri di un'altra Sezione.

[3]In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.

[4]In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.

Art. 52 cpv. 3

Supplenza

[3]I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.

II. - Clausole finali

Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il decreto legislativo entra in vigore il 1° giugno 2018 e decade il 31 maggio 2019.